



## Decisione dipartimentale

### Coronavirus (COVID-19)

#### **Direttive di attuazione dell'ordinanza sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità professionale federale e sulla promozione in considerazione della pandemia di coronavirus.**

Con decisione dipartimentale n. 644 del 28 aprile 2020 il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA) ha disciplinato l'attuazione relativa alle pagelle e alle note semestrali del secondo semestre 2019/2020 presso le scuole professionali. Conformemente al numero 5 del dispositivo, le pagelle semestrali della maturità professionale durante o dopo la formazione professionale di base sono escluse da questa attuazione.

Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità professionale federale e sulla promozione in considerazione della pandemia di coronavirus (ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale; RS 412.103.2).

Allo scopo di evitare incertezze e di favorire un'attuazione uniforme occorre emanare le direttive seguenti riguardo agli articoli seguenti:

#### **Art. 3 Calcolo delle note delle materie**

<sup>3</sup> Per calcolare una nota di una pagella semestrale occorrono almeno due note. Per calcolare la nota della pagella semestrale nel secondo semestre 2019/2020, il Cantone decide se e in che modo considerare le note dell'insegnamento a distanza. Se non è possibile attribuire una nota per il secondo semestre o se la nota è più bassa di quella del primo semestre, per il secondo semestre vale la nota del primo.

Sulla scorta della decisione dipartimentale n. 644 del 28 aprile 2020, le scuole di maturità professionale sono tenute a considerare le note ottenute durante l'insegnamento a distanza per calcolare la nota della pagella semestrale nel secondo semestre 2019/2020. La direzione scolastica decide in merito alla ponderazione delle note ottenute durante l'insegnamento a distanza. Inoltre le scuole di maturità professio-

nale sono invitate a provvedere affinché per quanto possibile possano essere ottenute almeno due note. Queste disposizioni si applicano per analogia alle scuole medie di commercio con maturità professionale, tipo economia.

### **Art. 6 Esami finali anticipati per i cicli di formazione senza titolo nel 2020**

<sup>1</sup> Gli esami finali anticipati e non ancora sostenuti sono differiti alla prima data utile. La valutazione degli esami finali delle formazioni di base ad impostazione scolastica anticipati e non ancora sostenuti di cui all'articolo 22 capoverso 3 OMPr si basa sugli articoli 3 e 4.

Al fine di garantire uno svolgimento il più possibile disciplinato nel prossimo anno scolastico (numero di lezioni, materie, ecc.) e di tenere conto delle prestazioni già fornite dagli allievi, gli esami finali anticipati e non ancora sostenuti devono essere differiti al più tardi al 31 agosto 2020. L'organizzazione e lo svolgimento compete alla scuola di maturità professionale. In casi motivati, su domanda scritta della rispettiva direzione scolastica l'ufficio competente può autorizzare una data successiva.

### **Art. 7 Ripetenti degli anni precedenti**

<sup>2</sup> Se non è stato seguito l'insegnamento o non sono state conseguite note delle pagelle semestrali che permettono di determinare le note finali delle materie, i Cantoni provvedono affinché venga svolto un esame entro la fine di agosto 2020.

L'organizzazione e lo svolgimento compete alla scuola di maturità professionale.

### **Art. 8 Esame**

<sup>1</sup> Agli allievi che non hanno superato l'esame federale di maturità a causa dell'annullamento dell'esame finale di cui all'articolo 2 occorre dare la possibilità di sostenere gli esami conformemente all'articolo 19 segg. OMPr.

<sup>2</sup> Agli allievi che non hanno superato l'esame federale di maturità a causa della deroga di cui all'articolo 7 capoverso 1 occorre dare la possibilità di sostenere gli esami conformemente all'articolo 26 OMPr.


In relazione a entrambi i capoversi la scuola di maturità professionale rende possibile lo svolgimento di un esame entro il 31 agosto 2020. In casi motivati, su domanda scritta della rispettiva direzione scolastica l'ufficio competente può autorizzare una data successiva.

Sulla base di queste spiegazioni, allo scopo di evitare incertezze e al fine di garantire un'attuazione uniforme riguardo alle pagelle e alle note semestrali, in virtù dell'ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale, dell'art. 10 cpv. 1 della legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (LFPFC; CSC 430.000), nonché su proposta dell'UCFP

**il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:**

1. Le scuole di maturità professionale devono provvedere affinché per quanto possibile possano essere ottenute almeno due note per la pagella semestrale. Le scuole di maturità professionale devono considerare le note ottenute durante il periodo dell'insegnamento a distanza per calcolare la nota della pagella semestrale nel secondo semestre 2019/2020. La direzione scolastica decide in merito alla ponderazione delle note ottenute durante l'insegnamento a distanza (riguarda l'art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale).
2. Le scuole di maturità professionale devono differire al più tardi al 31 agosto 2020 gli esami finali anticipati e non ancora sostenuti. L'organizzazione e lo svolgimento compete alla scuola di maturità professionale. In casi motivati, su domanda scritta della direzione scolastica l'ufficio competente può autorizzare una data successiva (riguarda l'art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale).
3. Le scuole di maturità professionale devono provvedere affinché, entro il 31 agosto 2020, venga svolto un esame per i ripetenti degli anni precedenti che non hanno seguito l'insegnamento o non hanno ottenuto note delle pagelle semestrali che permettono di determinare le note finali delle materie, (riguarda l'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale).
4. Nei casi di cui all'art. 8 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale, le scuole di maturità professionale danno la possibilità di sostenere gli esami di maturità professionale entro il 31 agosto 2020. In casi motivati, su domanda scritta della direzione scolastica l'ufficio competente può autorizzare una data successiva (riguarda l'art. 8 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità professionale).
5. Le persone in formazione interessate vengono informate in forma adeguata dalla scuola di maturità professionale.
6. I numeri da 1 a 5 si applicano per analogia alle scuole medie di commercio con maturità professionale.

7. Comunicazione per e-mail ai direttori delle scuole di maturità professionale, all'Ufficio della formazione professionale nonché all'Ufficio della formazione medio-superiore.



Dr. Jon Domenic Parolini  
Consigliere di Stato